

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1404)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, nella seduta del 29 novembre 1973 (V. Stampato n. 2394)

presentato dal Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 dicembre 1973*

**Concessione di una indennità pensionabile al personale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso anche quello operaio assunto per lavori di carattere stagionale, è corrisposta, a decorrere dal 1° luglio 1973, una indennità pensionabile, utile ai fini del-

l'indennità di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui all'amessa tabella.

L'indennità pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario, è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, ed è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Nei passaggi di carriera o di categoria, al personale provvisto di indennità pensionabile d'importo superiore a quella spettante nella nuova qualifica o classe, è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra l'indennità pensionabile già in godimento e la nuova, da riassorbire con i successivi aumenti dell'indennità di che trattasi, per progressione di carriera o di classe.

Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennità pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari con qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi:

il premio di responsabilità di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 3 luglio 1970, n. 483;

i premi speciali di cui all'articolo 7 della sopracitata legge 3 luglio 1970, n. 483, ad eccezione di quelli relativi a invenzioni, studi e ritrovati tecnici di notevole rilievo e a lavori di particolare impegno;

il soprassoldo giornaliero per i servizi di ronda di cui all'articolo 204 del decreto ministeriale 5 luglio 1928;

i cottimi e i soprassoldi, ad eccezione del soprassoldo per il lavoro nel sottosuolo presso la Salina di Lungro;

i gettoni di presenza ed i compensi d'esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

ogni altro soprassoldo o speciale indennità stabiliti per il personale dell'Ammini-

strazione autonoma dei monopoli di Stato diversi da quelli previsti dalla predetta legge 3 luglio 1970, n. 483, ed esclusi quelli per rischio od insalubrità, nonchè l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1970, n. 869, limitatamente al personale della Salina di Volterra e, ferme restando le attuali misure, il soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro e le indennità di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 721.

Il servizio di ronda di cui agli articoli 198 e 204 del decreto ministeriale 5 luglio 1928 è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Dall'importo netto dell'indennità pensionabile dovuta per il periodo dal 1° luglio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà detratto, in sede di conguaglio, l'ammontare netto riscosso e da riscuotere da ciascun dipendente per lo stesso periodo, per indennità, premi e compensi soppressi o non dovuti a norma della presente legge.

Art. 4.

Il trattamento accessorio complessivo, comprensivo dell'indennità pensionabile, esclusi i compensi per lavoro straordinario, il trattamento di missione, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilità, nonchè l'indennità meccanografica, l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1970, n. 869, limitatamente al personale della Salina di Volterra, il soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro e le indennità di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 721, effettivamente percepite nell'anno dal personale cui compete l'indennità pensionabile prevista dal precedente articolo 1, non può superare l'importo della misura iniziale dell'indennità di funzione spettante alla qualifica di primo dirigente nello stesso periodo.

Ove si rendesse necessario procedere a riduzioni del detto trattamento accessorio

complessivo, le stesse dovranno essere operate sulle competenze accessorie diverse dall'indennità pensionabile.

I criteri e le modalità per la riduzione del trattamento accessorio di cui al comma precedente, o per l'eventuale recupero di somme percepite in eccedenza, saranno determinati con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera anche sull'indennità pensionabile istituita con la presente legge, ove concessa, per quota percentuale dello stipendio, paga o retribuzione.

Art. 6.

All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in lire 5.000 milioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato farà fronte, quanto a lire 3.000 milioni, con corrispondente quota delle maggiori entrate previste al capitolo 101 del proprio stato di previsione e, quanto a lire 2.000 milioni, con apposita sovvenzione straordinaria del Tesoro, a fronte della quale verrà ridotto il fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

All'onere netto per l'anno finanziario 1974, valutato in lire 10.000 milioni, la predetta Amministrazione farà fronte con apposita sovvenzione straordinaria del Tesoro, a fronte della quale verrà corrispondentemente ridotto il fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Indennità pensionabile annua lorda al personale dei Monopoli di Stato.

Parametri	QUALIFICHE	Importi
	<i>Carriera direttiva (tecnica e amministrativa):</i>	
	Ispettore generale dei ruoli ad esaurimento e qualifiche equiparate . .	1.555.000
	Ispettore capo dei ruoli ad esaurimento e qualifiche equiparate:	
	dopo 17 anni di anzianità complessiva nella qualifica	1.555.000
	dopo 10 anni di anzianità complessiva nella qualifica	1.436.000
	dopo 5 anni di anzianità complessiva nella qualifica	1.345.550
	iniziale	1.268.900
530	Ispettore capo aggiunto e qualifiche equiparate	1.555.000
487	Ispettore capo aggiunto e qualifiche equiparate	1.430.000
455	Ispettore capo aggiunto e qualifiche equiparate	1.340.000
426	Ispettore capo aggiunto e qualifiche equiparate	1.240.000
387	Ispettore capo aggiunto e qualifiche equiparate	1.070.000
307	Ispettore superiore e qualifiche equiparate	1.070.000
257	Ispettore	810.000
218	Ispettore	810.000

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: *Indennità pensionabile annua lorda al personale dei Monopoli di Stato.*

Parametri	QUALIFICHE	Importi
	PERSONALE DEGLI UFFICI.	
	<i>Carriera di concetto:</i>	
287	Interprete traduttore principale	1.070.000
232	Interprete traduttore	810.000
193	Interprete traduttore	810.000
173	Interprete traduttore	810.000
	<i>Carriera esecutiva:</i>	
242	Dattilografo operatore elettrocontabile	1.070.000
218	Dattilografo operatore elettrocontabile	810.000
183	Dattilografo	810.000
163	Dattilografo	675.000
133	Dattilografo	675.000
	<i>Carriera ausiliaria:</i>	
165	Commesso capo	925.000
143	Commesso capo	810.000
133	Commesso	675.000
115	Commesso	550.000
100	Commesso	550.000

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: *Indennità pensionabile annua lorda al personale dei Monopoli di Stato.*

Parametri	QUALIFICHE	Importi
	<i>Carriere del personale dell'esercizio:</i>	
370	Dirigente amministrativo, Dirigente lavorazioni e qualifiche equiparate	1.240.000
302	Capo revisore, Capo reparto lavorazioni e qualifiche equiparate . . .	1.070.000
262	Capo revisore, Capo reparto lavorazioni e qualifiche equiparate . . .	925.000
232	Revisore, Capo laboratorio e qualifiche equiparate	810.000
193	Revisore, Capo laboratorio e qualifiche equiparate	810.000
173	Revisore, Capo laboratorio e qualifiche equiparate	810.000
293	Capo tecnico superiore	1.070.000
262	Capo tecnico superiore	1.070.000
267	Computista superiore	1.070.000
242	Capo tecnico principale e Computista principale	925.000
218	Capo tecnico principale e Computista principale	810.000
203	Capo tecnico	810.000
168	Capo tecnico	675.000
144	Capo tecnico	675.000
203	Computista	810.000
168	Computista	675.000
138	Computista	675.000
210	Agente di custodia	1.000.000
188	Agente di custodia	925.000
156	Agente di controllo	675.000
133	Agente di controllo	675.000
	<i>Ruolo speciale ad esaurimento (legge 22 dicembre 1960, n. 1600):</i>	
300	—	1.070.000
245	—	1.070.000
	<i>Personale non di ruolo:</i>	
120	III categoria	550.000
100	IV categoria	550.000

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: *Indennità pensionabile annua lorda al personale dei Monopoli di Stato.*

Parametri	QUALIFICHE	Importi
	PERSONALE OPERAIO.	
210	Capo operaio	1.000.000
190	Operaio specializzato	925.000
165	Operaio specializzato	860.000
173	Operaio qualificato	810.000
146	Operaio qualificato	675.000
129	Operaio qualificato	675.000
153	Operaio comune	675.000
133	Operaio comune	675.000
115	Operaio comune	650.000